



CODICE ETIRO E REGOLAMENTO DI ACCESSO AL PALAENERGICA «PAOLO FERRARIS»

Al PalaEnergica «Paolo Ferraris» e in qualunque impianto sportivo o evento in cui sia coinvolta l'attività di J BASKET MONFERRATO s.s.d. a r.l. (*in seguito denominata MONFERRATO BASKET*) si vive lo sport col solo intento di tifare per la propria squadra, senza pregiudizi razziali, etnici, territoriali o religiosi, o discriminatori di alcun tipo, rifiutando altresì la violenza in ogni sua espressione e, in generale, qualunque comportamento in contrasto con i principi di correttezza e probità, per trascorrere in assoluta serenità momenti di festa, aggregazione e partecipazione.

MONFERRATO BASKET persegue la finalità di promuovere l'etica sportiva e il suo valore sociale, nel rispetto dei sostenitori e di tutti gli sportivi. A tal riguardo, Monferrato Basket fa propri i valori che l'attività sportiva rappresenta (es. parità di opportunità, fair play, aggregazione e socializzazione) anche al fine di incoraggiare e promuovere iniziative di solidarietà, formazione e integrazione sociale volte a esaltare la funzione educativa dello sport. In considerazione dei già menzionati valori ed in particolare della funzione di integrazione sociale che l'attività sportiva rappresenta, la Società incoraggia i tifosi a promuovere iniziative volte ad avvicinare i sostenitori di tutte le età allo spettacolo sportivo con l'obiettivo di coinvolgerli in un momento ludico godibile e spettacolare.

Il presente Codice definisce gli obblighi incombenti nei confronti di tutti i sostenitori/tifosi che acquistano un titolo di accesso e/o partecipano a diverso titolo alle manifestazioni sportive a cui partecipa la Società, affinché essi siano in prima persona i portavoce dei valori di lealtà e rispetto.

Tutti i tifosi dovranno adoperarsi per far sì che il presente Codice sia considerato uno standard di riferimento per la condotta di supporto alla Società e alla squadra.

Per quanto di spettanza, la Società si impegna a:

- promuovere atti e progetti per creare un rapporto costruttivo con i propri sostenitori attraverso ogni iniziativa, anche suggerite da questi ultimi, che possano contribuire al miglioramento della qualità dello spettacolo sportivo e alla divulgazione dei sani principi di competitività e festosità degli eventi sportivi;
- creare e sostenere, anche attraverso i social media, un canale informativo dedicato ai propri tifosi, per supportarli nelle iniziative che, nel rispetto delle normative in vigore, vogliano mettere in risalto i propri colori;
- assicurare la presenza di propri rappresentanti a supporto di coloro che si recano in trasferta per la soluzione di eventuali problemi dovessero verificarsi, sempre compatibilmente con le norme in vigore.

Direzione Generale
Amministrazione e controllo
amministrazione@monferratobasket.com

MONFERRATOBASKET.COM



ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

- 1.1 Per "Area Riservata" si intende lo spazio compreso tra le barriere di pre-filtraggio e le porte di accesso.
- 1.2 Per "Area Massima di Sicurezza" si intende la porzione di impianto compresa tra il campo di gioco e le barriere d'ingresso.
- 1.3 Per "Club" o "Società" si intende J BASKET MONFERRATO S.s.d. a r.l.
- 1.4 Per "Impianto Sportivo" si intende il PalaEnergica «Paolo Ferraris», sito in Casale Monferrato – Piazzale Azzurri Veterani casalesi dello sport 1 - se non diversamente segnalato, presso il quale si svolge l'Evento per il quale si autorizza l'ingresso, a seguito dell'acquisto del Titolo d'Accesso, nonché tutte le aree di pertinenza al suo interno, occupate o utilizzate da Monferrato Basket, compresa l'area riservata.
- 1.5 Per "Delegato alla Sicurezza" si intende la persona incaricata dalla Società quale responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza nonché della direzione e del controllo degli Steward.
- 1.6 Per "Evento" o "Gara" o "Partita" si intende ogni manifestazione cestistica di serie A2, Coppa Italia, SuperCoppa Lnp o campionati giovanili, nonché le amichevoli che si svolgeranno nello stesso Impianto Sportivo, organizzate e gestite Monferrato Basket.
- 1.7 Per "Punti Vendita Ufficiali" si intendono i punti vendita del club o il portale TicketMaster.
- 1.8 Per Regolamento d'Uso si intende il complesso di norme che regolano l'accesso e la permanenza all'interno del PalaEnergica «Paolo Ferraris» durante le manifestazioni sportive organizzate da Monferrato Basket.
- 1.9 Per Supporter Liason Officer si intende l'incaricato del Club alla relazione con i tifosi, al fine di garantire una corretta interazione tra le parti.
- 1.10 Per "Titolare" si intende l'intestatario del titolo d'accesso all' Impianto Sportivo, sia esso per singolo Evento o in abbonamento/carte fidelizzazione, per tutti o alcuni degli Eventi di cui al punto precedente.
- 1.11 Per "Titolo d'Accesso" si intende il biglietto nominativo emesso dai rivenditori utilizzati e valevole per l'accesso all'Impianto Sportivo per un singolo Evento o per la durata di una stagione cestistica, nonché ogni eventuale altro titolo che consenta la partecipazione all'Evento.

J BASKET MONFERRATO ssd arl

Via Mameli, n. 11 - 15033, Casale Monferrato (AL)

P.IVA 0263599068

SPES | 05503@spes.fip.it

MAIL | sede@monferratobasket.com

PEC | jbmonferrato@legalmail.it

Capitale Sociale € 230.000,00 i.v.





Direzione Generale
Amministrazione e controllo
amministrazione@monferratobasket.com

MONFERRATOBASKET.COM



ARTICOLO 2

NORME GENERALI

Usufruendo del titolo d'accesso il Titolare si impegna a prendere visione ed a rispettare tutti i punti del presente Codice etico e Regolamento d'Uso del Palazzetto, reperibili integralmente sul sito internet ufficiale di Monferrato Basket, in estratto presso tutti i Punti Vendita Ufficiali della Società. In particolare, si dichiara a conoscenza dei seguenti principi e obblighi:

- 2.1 la Società e i suoi tifosi sono contrari ad ogni forma di discriminazione sociale e territoriale, di razzismo, di xenofobia e di violenza, essendo promotori di un tifo leale e responsabile;
- 2.2 l'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell'Impianto Sportivo, in occasione degli Eventi, sono regolati dal presente Codice e dal Regolamento d'Uso. **L'acquisto, il possesso e l'utilizzo del Titolo d'Accesso ne comportano la totale ed incondizionata accettazione come vincolanti da parte del Titolare;**
- 2.3 l'inosservanza del presente Codice comporterà la sospensione del gradimento da parte di Monferrato Basket nei confronti del Titolare, ovvero della condizione indispensabile affinché la procedura di acquisto di un Titolo di Accesso si perfezioni correttamente, secondo quanto descritto all'art. 6 (Sanzioni);
- 2.4 per l'accesso all'Impianto Sportivo è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra l'intestatario del Titolo d'Accesso ed il possessore dello stesso;
- 2.5 il Titolare può essere sottoposto a controllo, oltre che da parte delle Forze dell'Ordine, dagli steward mediante metal detector e/o controllo tattile (c.d. "pat down"); i controlli sono finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi; il Titolare è inoltre tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward prima, durante e dopo l'Evento; usufruendo del Titolo d'Accesso all'Impianto Sportivo, il Titolare autorizza implicitamente la Società a richiedere controlli sulla persona ed alle eventuali borse e contenitori al seguito, ed a rifiutare l'ingresso, o ad allontanare dall'Impianto Sportivo chiunque non sia disposto a sottoporsi a detti controlli;
- 2.6 il Titolo d'Accesso è personale, sarà rilasciato solo previa registrazione dei dati anagrafici dell'acquirente e non può essere ceduto a terzi salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dalla Società;
- 2.7 il Titolo d'Accesso va conservato fino all'uscita dall'Impianto Sportivo e deve essere mostrato, in qualsiasi momento, a richiesta degli steward o delle Forze dell'Ordine;
- 2.8 il Titolare ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato (evidenziato sul Titolo d'Accesso) e, pertanto, con l'acquisto del Titolo d'Accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo che non sia stato espressamente autorizzato dalla Società;
- 2.9 all'interno dell'Impianto Sportivo e nelle sue immediate vicinanze (corrispondenti all'Area Riservata e all'Area di Massima Sicurezza) la Società effettua attività di videosorveglianza con registrazione di immagini e di audio; tali registrazioni – in compliance con il Codice Privacy in vigore – potranno essere utilizzate anche dalla Società per verificare la sussistenza di eventuali comportamenti passibili di sanzioni ai sensi del presente Codice;
- 2.10 devono essere conosciuti e rispettati anche i regolamenti d'uso degli impianti dove la Società si reca, compresi quelli di altre città, consapevoli che le norme in esse contenute sono stati inserite per la gestione della sicurezza degli eventi sportivi li organizzati;
- 2.11 il tifo verso la Società va sostenuto con calore e determinazione, rifiutando qualsiasi manifestazione di discriminazione razziale o di altro genere; deve sostenere ed incitare i giocatori della propria squadra e non deve lasciarsi coinvolgere dalle eventuali provocazioni che possono provenire da sostenitori ospiti, consapevole che il proprio comportamento si ripercuoterà su sé stesso, sugli altri sostenitori, sulla propria squadra e, non ultimo, sulla propria città. È consapevole che nell'Impianto Sportivo dove eventualmente si reca per assistere alle partite e/o agli allenamenti è un bene pubblico e/o privato e come tale lo rispetta e lo utilizza con attenzione e educazione;
- 2.12 il risultato sportivo conseguito dalla squadra sul campo va rispettato, posto che l'avversario persegue lo stesso obiettivo della conquista della vittoria e, quindi, condivide con lui le gioie per i successi e le sofferenze per le sconfitte con senso civico, passione sportiva, e rispetto dell'antagonista. Ogni forma di violenza deve essere ripudiata e non è tollerato l'utilizzo della forza per l'esternazione delle proprie idee;
- 2.13 va rispettata la figura dello steward presente negli impianti sportivi, consapevole del suo prezioso contributo alla sicurezza degli spettatori, nonché del dovere di seguire le sue indicazioni e richieste durante le fasi di ingresso e deflusso dagli eventi;
- 2.14 in occasione delle trasferte della Società occorre relazionarsi con l'Ufficio SLO (Supporter Liaison Officers) della Società, deputato ad istruire ed assistere il tifoso per risolvere eventuali problemi che dovessero verificarsi all'atto dell'ingresso, dello svolgimento dell'incontro e del deflusso dall'impianto;
- 2.15 il diritto di manifestare il disappunto per i risultati sportivi negativi della squadra va esercitato in modo civile e costruttivo, anche attraverso coreografie e/o iniziative che siano propositive, costruttive e di incitazione alla inversione di tendenza negativa della squadra;
- 2.16 il diritto di esercitare il proprio pensiero mediante plausi e/o critiche, anche attraverso l'utilizzo dei social media che si occupano direttamente o indirettamente della Società, non deve essere esercitato nascondendosi dietro identità di comodo o fittizie, e realizzando contraddittori leali e rispettosi dei ruoli.

J BASKET MONFERRATO ssd arl

Via Mameli, n. 11 - 15033, Casale Monferrato (AL)

P.IVA 0263599068

SPES | 05503@spes.fip.it

MAIL | sede@monferratobasket.com

PEC | jbmonferrato@legalmail.it

Capitale Sociale € 230.000,00 i.v.





Direzione Generale
Amministrazione e controllo
amministrazione@monferratobasket.com

MONFERRATOBASKET.COM



ARTICOLO 3

SOSPENSIONE del GRADIMENTO E COMPORTAMENTI PROIBITI

- 3.1 In caso di comportamenti scorretti, antisportivi, delinquenziali nonché denigratori nei confronti degli avversari e/o che a carattere generale possano violare il presente Codice e/o il Regolamento d'Uso dell'Impianto Sportivo, o possano risultare in provvedimenti amministrativi o giudiziari che determinino il divieto di accesso agli stadi (es. L. 401/89 e s.m.i.), nonché creare un danno all'immagine ed alla reputazione della Società, quest'ultima, ravvisando in siffatta condotta un inadempimento del contratto stipulato dal Titolare con la Società, si riserva il diritto di sospendere il gradimento inibendo a questi l'ingresso all'Impianto Sportivo.
- 3.2 Le sanzioni previste per i casi di infrazione del presente Codice di cui al successivo art. 6 sono calibrate sulle condotte assunte dal Titolare in violazione dei principi delineati nelle Premesse, con l'obiettivo di salvaguardare i valori di lealtà e di sana competizione propri dello sport, nonché l'immagine ed il prestigio della Società.
- 3.3 I comportamenti sottoelencati devono essere ritenuti proibiti e perseguibili a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché secondo le previsioni del successivo art. 6 (Sanzioni), salvo i casi in cui siano specificamente riconosciuti come necessari dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. All'interno dell'Impianto Sportivo e dell'area riservata esterna è fatto, pertanto, esplicito divieto di:
- 3.3.a) entrare o tentare di entrare senza Titolo d'Accesso regolarmente rilasciato;
 - 3.3.b) stazionare in piedi o a cavalcioni su parapetti e spazi comuni, nonché in prossimità di passaggi, uscite ed ingressi, lungo i percorsi di smistamento, le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo, nonché accedere o tentare di accedere nelle aree soggette a restrizione al pubblico e/o non ricomprese nel proprio Titolo d'Accesso;
 - 3.3.c) attardarsi senza ragione o giustificato motivo negli ingressi o vie di uscita, nei passaggi e nei corridoi dell'Impianto Sportivo;
 - 3.3.d) occupare un posto diverso da quello indicato nel proprio Titolo d'Accesso;
 - 3.3.e) arrampicarsi e/o scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio (L. 401/89, art. 6 bis, comma 2);
 - 3.3.f) usare travestimenti e/o travisamenti che non permettano di distinguere il viso e/o mirati a alterare la propria identità (si rammenta che il travisamento costituisce reato);
 - 3.3.g) sottrarsi ai controlli di sicurezza di cui al precedente art. 2;
 - 3.3.h) compiere o tentare di compiere azioni che possano danneggiare persone o cose, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, attraverso la detenzione e/o il lancio di oggetti e di materiale contundente, esplodente e/o fumogeno (L. 401/89, art. 6 bis, comma 1);
 - 3.3.i) invadere o tentare di invadere il campo di gioco, entrare o tentare di entrare in aree proibite e/o non ricomprese nel proprio Titolo d'Accesso;
 - 3.3.j) distruggere, danneggiare, manomettere, deturpare, imbrattare o usare senza autorizzazione edifici, strutture o altre attrezzature, pubbliche o private all'interno dell'Impianto Sportivo;
 - 3.3.k) accedere e trattenersi all'interno dell'Impianto Sportivo in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - 3.3.l) introdurre o tentare di introdurre, detenere o assumere sostanze che possano alterare il normale comportamento e/o entrare nell'Impianto Sportivo sotto il loro effetto;
 - 3.3.m) introdurre, tentare di introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante, droghe e/o altri materiali pericolosi o vietati;
 - 3.3.n) introdurre o tentare di introdurre, porre in vendita, distribuire, anche gratuitamente, all'interno dell'Impianto Sportivo, bevande, siano esse alcoliche od analcoliche, od alimenti in genere, in contenitori di vetro, plastica (compreso PET) e lattine;
 - 3.3.o) usare l'intimidazione, la coercizione, gli insulti o la provocazione, o porre in essere qualsiasi atto aggressivo (cori compresi) od offensivo nei confronti di altre persone, (inclusi gli altri spettatori, gli arbitri, i giocatori, gli steward, lavoratori e personale di servizio in genere);
 - 3.3.p) esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza e/o contrarie ai principi di lealtà e probità con cori o esposizione di scritte;
 - 3.3.q) entrare, parcheggiare, o comunque tentare di parcheggiare, con ogni tipo di veicolo in luoghi diversi dalle aree a tale scopo destinate;
 - 3.3.r) condurre attività commerciali o promozionali tra cui, a titolo meramente esemplificativo, fare mostra di materiale pubblicitario o raccogliere donazioni, se non preventivamente autorizzate e regolamentate dalle vigenti norme di sicurezza;
 - 3.3.s) svolgere attività di vendita di Titoli d'Accesso non autorizzata;
 - 3.3.t) gettare spazzatura, o altro materiale di scarto, in luoghi non a ciò destinati;
 - 3.3.u) indossare pettorine od indumenti di colore e foggia confondibili con quelli degli steward e/o di qualunque altro operatore in servizio per la manifestazione;
 - 3.3.v) porre in atto altre azioni che siano o possano essere di fastidio o pericolo per altre persone;
 - 3.3.w) ogni altra condotta in violazione dei principi ed obblighi di cui all'art. 2.
- 3.4 Non è possibile introdurre nell'Impianto Sportivo gli oggetti di seguito elencati: 3.4.a) armi da fuoco o strumenti atti ad offendere, come spade, coltelli e forbici, veleni, sostanze nocive ed infiammabili,

J BASKET MONFERRATO ssd arl

Via Mameli, n. 11 - 15033, Casale Monferrato (AL)

P.IVA 0263599068

SPES | 05503@spes.fip.it

MAIL | sede@monferratobasket.com

PEC | jbmonferrato@legalmail.it

Capitale Sociale € 230.000,00 i.v.





Direzione Generale
Amministrazione e controllo
amministrazione@monferratobasket.com

MONFERRATOBASKET.COM



droghe, veleni o altre sostanze nocive/pericolose, esplosivi, fumogeni, mortaretti, fuochi artificiali, polvere da sparo, razzi, torce e bengala, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori o luci laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto;

- 3.4.b) pietre, biglie, bottiglie di tutti i tipi (vetro e PET), bicchieri in vetro, lattine, taniche, bottiglie, bottigliette, sostanze congelate nonché tutti gli altri oggetti idonei ad essere lanciati;
- 3.4.c) oggetti che possono essere usati come arma, quali aste di bandiera aventi grossa sezione, supporti per macchine fotografiche, bastoni, Selfie Stick, martelli, cacciavite, catene, ecc.;
- 3.4.d) binocoli di medie e grandi dimensioni (sono ammessi quelli di piccole dimensioni, tipo "da teatro");
- 3.4.e) materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco e verso l'esterno dell'impianto;
- 3.4.f) ombrelli, fatti salvi quelli di piccole dimensioni e/o retrattili, comunque senza puntale;
- 3.4.g) bibite alcoliche o bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, fatti salvi, in ogni caso, provvedimenti più restrittivi emanati dall'Autorità per l'occasione e fermi restando i divieti, previsti dagli articoli 689 e 691 c.p., di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 18 ed a persone in stato di manifesta ubriachezza;
- 3.4.h) bagagli ingombranti come ghiacciaie, valigie, ecc.;
- 3.4.i) pettorine o indumenti di colore e foggia confondibili con quelli degli steward e di qualunque altro operatore in servizio per la manifestazione.

ARTICOLO 4

MOTIVI DI IMMEDIATA ESPULSIONE DALL'IMPIANTO SPORTIVO

- 4.1 Può essere immediatamente espulso dall'impianto chiunque:
 - 4.1.a) tenga atteggiamenti violenti, ingiuriosi o offensivi, discriminatori in senso razziale, etnico, religioso verso gli altri spettatori o verso gli atleti presenti nell'impianto sportivo;
 - 4.1.b) danneggi l'impianto sportivo e/o attui comportamenti pericolosi per la sicurezza degli altri spettatori;
 - 4.1.c) si sia introdotto nell'impianto sportivo privo di un valido Titolo d'Accesso e/o detenga un Titolo d'Accesso su cui è indicato un nominativo non corrispondente alla propria identità;
 - 4.1.d) occupi percorsi di smistamento o aree riguardanti le vie di esodo;
 - 4.1.e) introduca materiale per cui è previsto il divieto dalla normativa vigente, dal presente Codice e dal Regolamento d'Uso;
 - 4.1.f) acquisti Titoli d'Accesso a settori diversi da quelli destinati alla propria tifoseria di appartenenza, o comunque contravenga alle norme contenute nel Regolamento d'Uso;
 - 4.1.g) non si attenga ai comportamenti indicati dal presente Codice;
- 4.2 Tali azioni rendono inoltre passibile delle Sanzioni di cui al successivo art. 6 chi le ponga in atto.
- 4.3 L'espulsione dall'impianto sportivo non comporta il rimborso del prezzo del Titolo d'Accesso.

ARTICOLO 5

SEGNALAZIONI ed ACCERTAMENTI

- 5.1 Sono tenuti a segnalare comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente Codice e dal Regolamento d'Uso dell'impianto:
 - 5.1.a) gli Steward incaricati da Monferrato Basket;
 - 5.1.b) il personale, a qualunque titolo, di Monferrato Basket;
 - 5.1.c) gli Agenti di PS in servizio presso l'impianto;
- 5.2 Hanno facoltà di segnalare comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente Codice e dal Regolamento d'Uso dell'impianto:
 - 5.2.a) gli appartenenti ad ogni Ente Rappresentato all'interno del Gruppo Operativo per la Sicurezza;
 - 5.2.b) ogni "addetto ai lavori" presente a qualsiasi titolo all'interno dell'impianto;
 - 5.2.c) chiunque abbia regolarmente acquistato un valido Titolo d'Accesso all'impianto sportivo;
- 5.3 Le segnalazioni dovranno avvenire tempestivamente rispetto alla condotta non conforme, primo punto di contatto è un qualunque Steward in servizio.
- 5.4 È onere del Servizio Steward di cui al DM 08/08/07 e s.m.i. verificare l'eventuale effettiva non conformità dei comportamenti segnalati e redigere accurati verbali da far pervenire al Delegato alla Sicurezza e al Supporter Liason Officer di Monferrato Basket, segnalando al Titolare, o ai Titolari, che se ne rendano protagonisti che potranno far pervenire alla Società i propri rilievi preliminari entro 24 ore dalla contestazione (anche verbale), tramite PEC all'indirizzo jbasketmonferrato@legalmail.it.
- 5.5 La Società, al fine di accertare la condotta inadempiente ed individuarne l'autore, potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera attendibile l'accadimento dei fatti. Elementi sicuramente idonei a salvaguardare i principi sopra esposti saranno:
 - 5.5.a) le telecamere di sorveglianza;
 - 5.5.b) la percezione diretta del personale steward in servizio, del Delegato per la Sicurezza e/o del suo vice, che dovranno redigere apposito verbale di segnalazione;

J BASKET MONFERRATO ssd arl

Via Mameli, n. 11 - 15033, Casale Monferrato (AL)

P.IVA 0263599068

SPES | 05503@spes.fip.it

MAIL | sede@monferratobasket.com

PEC | jbmonferrato@legalmail.it

Capitale Sociale € 230.000,00 i.v.





Direzione Generale
Amministrazione e controllo
amministrazione@monferratobasket.com

MONFERRATOBASKET.COM



- 5.5.c) le informative della Polizia Giudiziaria/Digos;
- 5.5.d) ogni altro elemento oggettivamente utile.

ARTICOLO 6

SANZIONI

- 6.1 In caso di accertato comportamento non conforme a quanto previsto dal presente Codice e dal Regolamento d'Uso dell'impianto, la Società procederà all'irrogazione di una tra le seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti, comunicate a mezzo di Raccomandata A/R all'indirizzo di residenza fornito in sede di registrazione ed emissione del Titolo d'Accesso e/o in sede di identificazione:
- 6.1.a) esclusione dall'Evento (esperibile dal personale steward, dai componenti dell'Ufficio SLO, dal Delegato alla Sicurezza e/o dal suo vice);
 - 6.1.b) richiamo scritto, in caso di violazioni lievi e scusabili. Il terzo richiamo scritto nella medesima stagione sportiva comporterà l'esclusione da una Gara;
 - 6.1.c) diniego di accesso all'impianto per una Gara;
 - 6.1.d) diniego di accesso all'impianto da tre a sei Gare;
 - 6.1.e) diniego di accesso all'impianto per una stagione sportiva. La sospensione va intesa per tutte le Partite giocate nella stagione sportiva in cui viene disposta. Qualora nel campionato in cui è stata applicata manchino meno di 6 (sei) Partite, la società si riterrà libera di sospendere l'accesso all'impianto sportivo per ulteriori 6 (sei) Partite nel campionato successivo, anche in competizioni cestistiche diverse dal campionato di Lega;
 - 6.1.f) diniego di accesso all'impianto per più di una stagione. La sospensione si intende disposta anche per Gare diverse dal campionato cestistico di Lega;
 - 6.1.g) in caso di Titolo d'Accesso in abbonamento, sospensione temporanea del Titolo d'Accesso; qualora la sospensione non esaurisca i suoi effetti nel campionato in corso, sarà applicata per il residuo al campionato successivo;
 - 6.1.h) ritiro definitivo del Titolo d'Accesso;
 - 6.1.i) divieto di acquisizione di un nuovo Titolo d'Accesso;
- 6.2 Il richiamo, la sospensione e /o la revoca verranno disposte dalla Società entro giorni 30 (trenta) dalla conoscenza del fatto e dall'individuazione dell'autore e comunicate per iscritto al trasgressore a mezzo posta raccomandata A.R. o mezzo equipollente all'indirizzo di residenza fornito in sede di registrazione ed emissione del Titolo di Accesso, se previsto, o in sede di identificazione degli organi competenti.
- 6.3 La sanzione dovrà essere enunciata con riferimento chiaro e preciso al fatto nonché indicando sommariamente i mezzi di prova; il richiamo ha effetto immediato, mentre i provvedimenti di esclusione dall'Evento, diniego di Accesso, sospensione o ritiro del Titolo d'Accesso avranno effetto a decorrere dal primo Evento successivo alla loro comunicazione all'interessato.
- 6.4 Il Titolare sanzionato con l'esclusione dall'Evento, diniego di accesso, sospensione o ritiro del Titolo d'Accesso, non avrà diritto al rimborso del prezzo e/o abbonamento, inoltre perderà eventuali agevolazioni commerciali legate ai progetti di fidelizzazione.
- 6.5 La valutazione della gravità di un comportamento è demandata alla Società, la quale terrà debito conto:
- 6.5.a) della natura, della specie, dei mezzi e del tempo impiegato, del luogo e di ogni modalità della azione;
 - 6.5.b) della gravità del danno o del pericolo di danno cagionato;
 - 6.5.c) di eventuali precedenti sanzioni;
 - 6.5.d) di eventuali atteggiamenti riparatori posti in essere dal trasgressore nell'immediata successione dei fatti.

ARTICOLO 7

RECLAMI

- 7.1 Accesso agli atti. Il trasgressore entro 7 (sette) giorni dalla notificazione della decisione potrà fare richiesta di visionare gli atti e riceverne copia a proprie spese. La richiesta di accesso potrà inoltrarsi tramite PEC alla sede della Società ovvero all'indirizzo mail PEC jbmonferrato@legalmail.it.
- 7.2 Avverso le Sanzioni che prevedano diniego di accesso all'impianto per più di una gara è possibile presentare reclamo a mezzo PEC all'indirizzo jbmonferrato@legalmail.it.
- 7.3 Il reclamo (che non interrompe in via cautelare gli effetti della Sanzione) deve essere presentato inviando memoria scritta e/o richiesta di audizione da depositare entro 7 giorni dalla avvenuta ricezione della comunicazione della Sanzione; nella comunicazione di reclamo può essere fatta richiesta di accesso ad eventuali atti e di invio di copie degli stessi a spese del trasgressore, che saranno inviati entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.
- 7.4 In successiva comunicazione, da inviarsi entro 5 giorni dalla ricezione degli atti, dovranno essere evidenziate le ragioni della condotta oggetto di contestazione e gli eventuali errori di valutazione, secondo l'opinione del ricorrente, della Società.

J BASKET MONFERRATO ssd arl

Via Mameli, n. 11 - 15033, Casale Monferrato (AL)

P.IVA 0263599068

SPES | 05503@spes.fip.it

MAIL | sede@monferratobasket.com

PEC | jbmonferrato@legalmail.it

Capitale Sociale € 230.000,00 i.v.





ARTICOLO 8

DISPOSIZIONI FINALI

- 8.1 La Società si riserva di modificare il presente Codice con efficacia immediata, anche per coloro che abbiano già acquistato Titoli di Accesso, in conseguenza di provvedimenti legislativi e/o amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza in genere (ad esempio, le determinazioni emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive).
- 8.2 Per quanto non previsto nel presente Codice si rimanda alla normativa vigente.

ARTICOLO 9

TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI

- 9.1 Si segnala che l'Impianto Sportivo è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all'interno che all'esterno della struttura, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito anche "Codice Privacy"), nonché dal Regolamento Europeo GDPR 679 del 2016 (di seguito anche "GDPR"); la registrazione è effettuata per fini di ordine e sicurezza pubblica, e i dati saranno trattati conformemente all'art. 13 del Codice Privacy e all'art. 13 GDPR. La Società organizzatrice dell'Evento è tenuta a conservare i dati e supporti di registrazione fino a sette giorni dall'Evento (trascorsi i quali verranno cancellati) nonché a porre gli stessi supporti e dati a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.
- 9.2 Il trattamento dei dati personali è effettuato secondo le disposizioni del Codice Privacy e del GDPR.
- 9.3 L'acquisto, il possesso e l'utilizzo del Titolo d'Accesso ne comportano la totale ed incondizionata accettazione delle disposizioni relative alla privacy, così come meglio specificate nell'apposita area del sito www.monferratobasket.com.

Direzione Generale
Amministrazione e controllo
amministrazione@monferratobasket.com

MONFERRATOBASKET.COM



J BASKET MONFERRATO ssd arl

Via Mameli, n. 11 - 15033, Casale Monferrato (AL)

P.IVA 0263599068

SPES | 05503@spes.fip.it

MAIL | sede@monferratobasket.com

PEC | jbmonferrato@legalmail.it

Capitale Sociale € 230.000,00 i.v.

